

zie che si trasportano per acqua da , e per gli Uffici delle Poste di Udine, Treviso, Padova, Rovigo, Vicenza e Venezia, le tasse saranno provvisoriamente minori di un terzo di quelle fissate dalla Legge 17 Luglio, edal Decreto Nostro 21 Settembre 1805.

I gruppi però, e casse di danaro da, e per i suddetti uffici, benchè trasportati per acqua, pagheranno la tassa intiera.

III.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto che verrà pubblicato ed inserito nel Bollettino delle Leggi.

Dato in Milano li 9 Maggio 1806.

EUGENIO NAPOLEONE.

Per il Vice-Re,
Il Consigliere Segretario di Stato,
L. Vaccari.